



Regione Lombardia

**SCHEMA DI DISCIPLINARE – CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE
"RESIO"**

TRA

La Regione Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, Codice fiscale - Partita IVA C.F. 80050050154, in persona del Dirigente, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri, di seguito 'Amministrazione Concedente',

E

[la Società] o [•] (di seguito anche 'la Concessionaria' od 'il Concessionario'), con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, di qui in poi il 'Concessionario';

di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

Sommario

Sezione I - Natura ed oggetto della Concessione	4
Articolo 1 - Documenti Contrattuali	4
Articolo 2 - Definizioni ed Acronimi	4
Articolo 3 - Obiettivi	7
Articolo 4 - Allegati (Documenti facenti Parte Integrante del Contratto)	8
Articolo 5 - Condizioni Generali	9
Articolo 6 - Oggetto della Concessione –Valore della concessione	10
Articolo 7 - Descrizione della Concessione, delle aree, opere e beni, loro consegna	10
Articolo 8 - Inizio e durata della Concessione	11
Sezione II - Oneri	12
Articolo 9 - Oneri del Concessionario	12
Articolo 10 - Vigilanza e controlli	12
Articolo 11 - Personale	13
Sezione III - Disciplina della progettazione ed esecuzione delle nuove opere previste dalla concessione	13
Articolo 12 - Progettazione Esecutiva, Verifica e Validazione	13
Articolo 13 - Esecuzione dei Lavori	14
Articolo 14 - Collaudo dei Lavori	16
Articolo 15 - Responsabile Unico del Procedimento	16
Sezione IV - Disciplina delle prestazioni relativa alla gestione ed utilizzo delle acque	17
Articolo 16 - Disposizioni generali	17
Articolo 17 - Utilizzo delle acque, delle opere e dei beni	18
Articolo 18 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	19
Articolo 19 - Disciplina degli investimenti ulteriori oggetto della Relazione Investimenti e delle compensazioni ambientali e/o territoriali	20
Sezioni V - Condizioni economiche	20
Articolo 20 - Canone	20
Articolo 21 - Fornitura gratuita di energia elettrica	21
Articolo 22 – Sovracanoni e obblighi ittiogenici	21
3. Il Concessionario è tenuto altresì all'assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui all'art. 141 della l.r. 31/2008.	22
Articolo 23 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione della componente variabile	22
Articolo 24 – Pagamenti e controversie	22
Sezione VI - Equilibrio e revisione del PEF	22
Articolo 25 - Equilibrio economico-finanziario	22
Articolo 26 - Riequilibrio economico-finanziario	23

Sezione VII - Cauzioni.....	24
Articolo 27 - Garanzie	24
Articolo 28 - Polizze assicurative.....	25
Sezione VIII - Altre condizioni regolanti la Concessione	27
Articolo 29 - Varianti in corso di Concessione	27
Articolo 30 – Sospensione dell’esercizio dell’Impianto	27
Articolo 31 - Cause di forza maggiore.....	27
Articolo 32 - Fallimento del Concessionario	28
Articolo 33 - Penali per Ritardi ed Inadempienze	28
Articolo 34 - Referenti della Concessione.....	29
Articolo 35 - Sicurezza	30
Articolo 36 - Subconcessione.....	30
Articolo 37 - Trasferimento dell’utenza	30
Articolo 38 – Scadenza della Concessione e riconsegna delle opere e dei beni.....	31
Articolo 39 - Estinzione anticipata del rapporto concessorio	31
Articolo 40 - Decadenza.....	31
Articolo 41 - Revoca della concessione	33
Articolo 42 - Rinuncia alla concessione.....	33
Sezione IX - Norme Finali	34
Articolo 43 - Responsabilità.....	34
Articolo 44 - Proprietà intellettuale	34
Articolo 45 - Registrazione, spese relative alla stipula del Disciplinare-Contratto	35
Articolo 46 - Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari.....	35
Articolo 47 - Foro competente.....	37
Articolo 48 - Sottoscrizione.....	38
Articolo 49 – Patto di Integrità, Codice di comportamento Etico e Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione.....	38

Sezione I - Natura ed oggetto della Concessione

Articolo 1 - Documenti Contrattuali

1. Il presente Disciplinare-Contratto regola il rapporto di Concessione fra l'Amministrazione Concedente ed il Concessionario, ne fanno altresì parte integrante gli ulteriori Documenti Contrattuali elencati all'articolo 4, 'ALLEGATTI', che, ancorché eventualmente non materialmente allegati presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea rilevante.

3. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare-Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Disciplinare-Contratto.

Articolo 2 - Definizioni ed Acronimi

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni ed acronimi:

- **Allegati:** i documenti e le parti integranti e sostanziali allegati al presente atto, specificate al successivo articolo 4;
- **Amministrazione Concedente:** Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, Codice fiscale - Partita IVA C.F. 80050050154;
- **Atto di assegnazione:** l'Atto con cui è stata assegnata la concessione di grande derivazione idroelettrica;
- **Bando di Gara:** atto con cui l'Amministrazione Concedente ha indetto la gara per l'assegnazione della Concessione;
- **Beni:** i beni costituenti il compendio della Concessione specificati all'articolo 7;
- **Canone:** il canone demaniale per l'uso delle acque pubbliche e della relativa forza idraulica, nonché per l'uso degli altri beni di proprietà pubblica messi a disposizione del Concessionario, che quest'ultimo deve versare all'Amministrazione Concedente; il canone è articolato in componente fissa e una componente variabile;
- **Certificato di Collaudo:** il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 116 del d.lgs. n. 36/2023;
- **Collaudo:** l'atto di collaudo dei lavori realizzati dal Concessionario in forza della concessione sulla base del Certificato di Collaudo ai sensi dell'articolo 116 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 14 del Disciplinare-Contratto;
- **Concessionario:** l'Operatore assegnatario della concessione che stipula il contratto con l'Amministrazione Concedente;

- **Disciplinare-Contratto:** il presente atto che regola il rapporto di Concessione fra l'Amministrazione Concedente ed il Concessionario;
- **Concessione:** la concessione di grande derivazione idroelettrica assegnata con l'Atto di assegnazione e l'insieme dei reciproci diritti di godimento e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Amministrazione Concedente (Regione Lombardia) e Concessionario, come regolati dal presente atto;
- **Cronoprogramma:** il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari dalla realizzazione dei Lavori previsti dalla Concessione fino al Collaudo;
- **Disciplinare di gara:** l'allegato al Bando riportante la disciplina analitica della procedura di assegnazione;
- **Direttore dei Lavori:** il soggetto incaricato dal Concessionario di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguirne l'esecuzione affinché siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
- **Documentazione di gara:** tutti i documenti relativi alla gara, come allegati ai sensi dell'articolo 4;
- **Documentazione Progettuale:** il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il Progetto Esecutivo delle opere dei lavori da realizzare per l'attuazione della Concessione;
- **Documenti Contrattuali:** i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso l'Amministrazione Concedente, allegati al presente atto, di cui all'articolo 4;
- **Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario dei costi, dei ricavi e degli investimenti e dell'Esercizio dell'Impianto, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, rappresentato dal valore dell'Indicatore di Equilibrio esposto nel Piano Economico Finanziario, eventualmente aggiornato a seguito di procedura di revisione nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 del presente atto;
- **Esercizio della Concessione:** l'attività di esercizio della derivazione dell'acqua pubblica, l'esercizio, la conduzione e la manutenzione delle opere e dei beni pubblici in godimento al Concessionario, la conduzione l'esercizio e la manutenzione delle opere da realizzare ex novo in base al presente atto, il tutto finalizzato alla produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica e per l'intera durata della Concessione;
- **Forza Maggiore:** fatti e/o atti di cui all'articolo 31 del Disciplinare-Contratto che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento sua sottoscrizione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Disciplinare-Contratto;
- **Impianto:** il complesso delle opere e dei beni di cui all'articolo 7, complessivamente ed unitariamente intesi;

- **Interventi:** gli interventi di lavori, fornitura e messa in opera previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o dal Progetto di manutenzione presentato in sede di Offerta;
- **Investimento:** l'investimento correlato alla realizzazione degli Interventi come quantificato nel Piano Economico e Finanziario;
- **Investimenti ulteriori:** gli investimenti ulteriori presentati in sede di offerta nel documento 'Relazione Investimenti' e disciplinati dall'articolo 19;
- **Indicatore di Equilibrio:** il tasso interno di rendimento per l'azionista (TIR Azionista), che indica l'equilibrio economico-finanziario del PEF;
- **Lavori:** gli interventi aventi natura di lavori da realizzare da parte del Concessionario;
- **Misure di Compensazione:** misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'art.18 della l.r. 5/2020, come offerte in sede di gara date le condizioni minime previste nel relativo Allegato al Disciplinare di gara;
- **Manutenzione, o Manutenzioni:** le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere e dei beni, che il Concessionario si obbliga ad effettuare, oggetto del Progetto di Manutenzione presentato in sede di Offerta e disciplinate dall'articolo 18;
- **Obiettivi:** indica gli obiettivi e finalità assunte dall'Amministrazione Concedente con l'Assegnazione della Concessione, regolata dal presente atto;
- **Offerta:** tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la presente Concessione, allegati al Contratto;
- **Opere:** le opere di cui all'articolo 7;
- **Parti:** l'Amministrazione Concedente e il Concessionario;
- **Piano Economico Finanziario o PEF:** il Piano Economico e Finanziario, presentato in sede di Offerta ed allegato al Contratto, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario dei costi, dei ricavi e degli investimenti e del connesso Esercizio dell'Impianto per l'arco temporale di durata della Concessione, comprendente i prospetti economico-finanziari (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario), la relativa relazione illustrativa, l'esplicitazione dell'Indicatore di Equilibrio, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;
- **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o PFTE:** il Progetto di cui all'articolo 41 c. 1 et 6 del d.lgs. n. 36/2023, presentato e offerto in sede di gara;
- **Progetto Esecutivo:** il progetto di cui all'articolo 41 c. 1 et 8 del d.lgs. n. 36/2023 che il Concessionario è tenuto a predisporre ai sensi del presente Disciplinare-Contratto e disciplinato dall'articolo 12;

- **Progetto di utilizzo delle acque, delle opere e dei beni:** il relativo documento presentato in sede di Offerta e richiamato dall'articolo 17, che definisce i vincoli minimi delle relative attività;
- **Progetto di manutenzione:** documento che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;
- **Riequilibrio Economico e Finanziario:** indica la procedura che consente la revisione del PEF esclusivamente nel caso disciplinato dall'articolo 26;
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento di assegnazione per conto dell'Amministrazione Concedente e da essa nominato;
- **Potenza Nominale Media Annuale:** la forza idraulica media annua teoricamente ritraibile dalle acque pubbliche derivabili per effetto della concessione espressa dalla formula: portata media annua derivabile (l/s)*salto utile (m)/102.
- **Dislivello in base al quale è stabilito il canone (o salto utile):** il dislivello espresso in metri utile ai fini della determinazione della Potenza Nominale Media Annuale come stabilito dall'art. 2 Regolamento Regionale 2/2006.
- **Portata media annua:** la portata media annua di acqua pubblica derivabile dalle diverse opere di presa che concorre alla determinazione della Potenza Nominale Media Annuale.
- **Sovracanoni:** le ulteriori prestazioni patrimoniali dovute dal Concessionario, previste dalla Legge e disciplinate dall'articolo 22;
- **Fornitura Gratuita di Energia:** l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente all'Amministrazione Concedente, una quantità di energia pari a 220 kWh (chilowattora) per ogni kW di Potenza Nominale Media Annuale di concessione, ovvero del pagamento in favore dell'amministrazione del relativo controvalore economico, come disciplinata dal successivo articolo 21.
- **Varianti:** indica le varianti alla concessione disciplinate dall'articolo 29 e disciplinate dalle norme vigenti.

Articolo 3 - Obiettivi

1. L'Amministrazione Concedente, coerentemente con gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili stabiliti dall'ordinamento Europeo e nazionale, con gli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili e gli indirizzi assunti dal Programma energetico ambientale regionale, assegna la Concessione di grande derivazione idroelettrica denominata "RESIO" al fine di conseguire, in relazione agli stessi obiettivi, la produzione di energia idroelettrica nel rispetto degli obiettivi ambientali previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente nonché la razionalizzazione, l'efficientamento e il miglioramento energetico, la salvaguardia ambientale dei bacini idrografici e dei territori interessati secondo i parametri previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, ai

sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020 e del conseguente Regolamento Regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020).

2. A tal fine il Concessionario, dotato delle necessarie competenze tecnologiche, gestionali e di adeguata capacità finanziaria e imprenditoriale, assume l'onere e il rischio legati all'investimento, i costi relativi alla conduzione dell'esercizio della derivazione dell'acqua, la gestione e alla manutenzione delle opere e dei beni pubblici, nonché l'attività di produzione dell'energia elettrica per l'eventuale allocazione e valorizzazione della stessa sul mercato elettrico.

Articolo 4 - Allegati (Documenti facenti Parte Integrante del Contratto)

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a) il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica (*come eventualmente modificato in ragione dell'esito della CDS*);

b) l'Offerta presentata in sede di gara, comprensiva di:

b.1) il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

b.2) il Progetto di Manutenzione;

b.3) il Progetto di utilizzo delle opere e delle acque;

b.4) l'offerta economica comprensiva del Piano Economico e Finanziario (PEF);

b5) la Relazione Investimenti, ove presentata in sede di offerta;

b6) l'istanza di partecipazione, comprensiva dei relativi allegati;

b7) la Relazione, presentata in sede di offerta, contenente l'indicazione analitica dei beni (asciutti) diversi dalle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 di cui la proposta progettuale prevede l'utilizzazione ovvero, in difetto, dei beni alternativi la cui realizzazione od installazione rientra fra gli Interventi previsti nella proposta progettuale oggetto di offerta;

c) l'atto di assegnazione provvisoria della Concessione;

d) i verbali della Conferenza di Servizi ed i relativi allegati;

e) il Compendio contenente la ricognizione delle opere di proprietà della Regione e dei beni diversi, di proprietà dell'avente diritto, di cui, rispettivamente, all'art.25, comma 1 e comma 2 del r.d. n. 1775/1933, allegato al Bando di gara;

f) il Bando di Gara;

g) il Disciplinare di gara allegato al Bando ed i relativi allegati nella rispettiva sotto numerazione.

Articolo 5 - Condizioni Generali

1. Il presente atto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il presente atto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso al momento della stipula del Disciplinare-Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci nel caso di costituzione della Società di Progetto, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Disciplinare-Contratto;
- e) non esistono motivi ostativi alla stipula del presente Disciplinare-Contratto ai sensi di legge.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 12 del Contratto, e comunque di quanto previsto dalla disciplina di legge e regolamentare in materia.

4. Non è ammessa la cessione della Concessione salvo quanto previsto dall'articolo 37.

5. La sottoscrizione del Disciplinare-Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche e nello specifico delle concessioni delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sia nazionali che regionali.

6. Il Concessionario con la firma del presente Disciplinare-Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 134 comma 1, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel

presente atto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali nel presente atto richiamate.

7. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente atto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite dall'Amministrazione Concedente con l'assegnazione della Concessione.

Articolo 6 - Oggetto della Concessione –Valore della concessione

1. Costituiscono oggetto del presente Disciplinare-Contratto:

(i) gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la derivazione delle acque pubbliche utilizzate per produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica attuata mediante l'esercizio delle opere dei beni e le infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione oggetto della Concessione denominata "RESIO" che interessa i comuni di Esine (BS) e Darfo Boario Terme (BS) *[o altri in esito alle procedure di assegnazione]* secondo le caratteristiche descritte ai successivi articoli e conformemente al Progetto di utilizzo delle opere e delle acque formulato in sede di offerta;

(ii) la concessione temporanea dell'utilizzo beni passati in proprietà alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 relativi alla ex concessione "RESIO" e messi a disposizione del Concessionario di cui all'articolo 7;

(iii) la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria come straordinaria, delle opere di cui al precedente punto (ii) ed il corretto ed efficiente mantenimento funzionale, necessario alla produzione di energia elettrica, dei beni di cui all'articolo 7, alle condizioni prescritte dall'articolo 18;

(iv) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, relativi alla ex concessione "RESIO" nei limiti della disciplina di cui all'articolo 7;

(v) l'obbligo per il Concessionario di progettare e realizzare gli investimenti, le migliorie e le trasformazioni territoriali, le opere e gli impianti come previsti: dal PFTE, dal Progetto di manutenzione, dalla Relazione Investimenti, ove presentata in sede di Offerta nonché le Misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'articolo 19 del presente Disciplinare-Contratto;

(vi) la gestione delle opere e degli impianti finalizzata alla produzione di energia elettrica;

(vii) l'adempimento e l'esecuzione delle misure di compensazione di cui all'art. 19.

2. Il valore complessivo della concessione di cui al PEF presentato dall'aggiudicatario è pari a €.....

Articolo 7 - Descrizione della Concessione, delle aree, opere e beni, loro consegna

1. La Concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico denominata "RESIO" insiste nel territorio dei Comuni di Esine (BS) e Darfo Boario Terme (BS) *[o altri in esito alle procedure di assegnazione]* ed ha per

oggetto l'utilizzo delle acque e della relativa forza idraulica nonché l'utilizzo, la realizzazione o l'installazione delle opere e beni descritti nei punti seguenti.

2. Le opere di cui all'art. 25 comma 1 del r.d. 1775/1933 facenti parte delle cessate concessioni, di proprietà dell'Amministrazione regionale, utilizzate per l'attuazione della presente concessione:

3. Le opere annoverate tra le tipologie di cui all'art. 25 comma 1 del r.d. 1775/1933 realizzate ex-novo in forza della presente concessione

4. I beni diversi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 afferenti alle cessate concessioni, di cui è prevista l'utilizzazione

5. I beni diversi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 realizzati o installati ex-novo in forza della presente concessione

6. I beni diversi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 afferenti alle cessate concessioni, di cui non è previsto l'utilizzo nella presente concessione

7. I beni oggetto dei punti da 2 a 6 sono indicati e descritti nella proposta progettuale presentata in sede di gara ed in particolare i beni di cui ai punti 4, 5 e 6 sono descritti nella specifica Relazione, allegata sub b7), presentata in sede di offerta, contenente l'indicazione analitica dei beni (asciutti) diversi dalle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 di cui la proposta progettuale prevede l'utilizzazione ovvero, in difetto, dei beni alternativi la cui realizzazione od installazione rientra fra gli interventi previsti nella proposta progettuale oggetto di offerta.

8. Ai sensi dell'art. 3 comma 12 della l.r. 5/2020 la data in cui l'aggiudicatario entra nella disponibilità dei beni passati in proprietà della Regione e nel possesso dei beni di cui all'art. 3, comma 11 comma è stabilita dal provvedimento di assegnazione definitiva della concessione.

9. Il Concessionario dichiara di accettare le opere ed i beni di cui al presente articolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, in quanto perfettamente noto all'aggiudicatario.

Articolo 8 - Inizio e durata della Concessione

1. La concessione regolata dal presente atto decorre dalla data del provvedimento di approvazione definitiva di assegnazione definitiva ed ha durata di **30 (trenta) anni**.

2. Al termine della concessione, ivi compresi i casi di rinuncia, decadenza e revoca, per i beni e le opere realizzate in base al presente atto, ricompresi nella tipologia di cui all'art. 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, troveranno applicazione le disposizioni di retrocessione di cui all'art. 10, comma 6, della l.r. 5/2020. Per

i beni diversi, ricompresi nella tipologia di cui all'art. 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

Sezione II - Oneri

Articolo 9 - Oneri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato a consentire l'accesso alle opere, ai beni e agli impianti della concessione regolata con il presente atto al personale dell'Amministrazione Concedente o di tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni che per specifica competenza normativa hanno titolo all'accesso ai luoghi ed ai medesimi impianti.

2. Il Concessionario è tenuto al pieno, integrale e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Disciplinare-Contratto e dalla documentazione allegata, secondo correttezza, buona fede ed applicando la specifica diligenza connessa alla sua competenza e qualificazione professionale, anche al fine di assicurare la soddisfazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 ed il totale adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 6 ed alle sezioni III et IV del presente atto.

Articolo 10 - Vigilanza e controlli

1. L'Amministrazione Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione, manutenzione e conservazione delle opere e degli impianti di cui al presente Disciplinare-Contratto. A tal fine per tutta la durata della concessione potrà svolgere, in qualunque momento, e a semplice richiesta, ispezioni ed accessi all'impianto, ivi compresi i beni di cui all'articolo 7.

2. Il Concessionario si impegna a fornire a semplice richiesta all'Amministrazione Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente atto.

3. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto economico-finanziario della gestione della concessione dell'anno precedente. Il rendiconto deve essere redatto in modo da essere confrontabile con il PEF.

4. L'Amministrazione Concedente in ogni momento e a suo insindacabile giudizio:

a) potrà richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

b) vigilerà sull'esercizio della derivazione d'acqua e sulla produzione di energia idroelettrica da parte del Concessionario così come descritti nel presente contratto, e potrà adottare ogni direttiva o prescrizione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 del presente atto.

Articolo 11 - Personale

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere pienamente a tutte le prescrizioni di legge come regolamentari in materia di sicurezza dei lavoratori, sia in fase di esecuzione dei lavori sia in fase di esercizio; è tenuto ad adempiere integralmente a tutti gli obblighi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto discendenti dalla normativa di settore e dal CCNL applicato.
2. È altresì tenuto ad assicurare il pieno adempimento della stessa disciplina da parte di tutti i sub appaltatori o subcontraenti eventualmente affidatari di prestazioni contemplate dal Contratto.
3. È infine tenuto ad adempiere integralmente agli obblighi assunti nei confronti del personale precedentemente applicato alla concessione, in adempimento del relativo impegno assunto con la sottoscrizione della Dichiarazione di osservanza della Clausola sociale.

Sezione III - Disciplina della progettazione ed esecuzione delle nuove opere previste dalla concessione

Articolo 12 - Progettazione Esecutiva, Verifica e Validazione

1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di cui all'articolo 7 comma 8, il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Concedente il progetto esecutivo delle nuove opere previste dalla concessione, redatto ai sensi dell'articolo 41, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e corrispondente alle prescrizioni del relativo Allegato I.7, in piena ottemperanza e sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
2. Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva, redatta sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, sarà sviluppata nei minimi dettagli. Il progetto non potrà apportare variazioni alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica.
3. Il Concessionario qualora dovesse provvedere all'effettuazione di studi, prove ed indagini di maggior dettaglio, non potrà chiedere alcun compenso/indennizzo a suo favore.
4. Qualora il progetto esecutivo sia presentato oltre il termine sopra indicato, si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 31 e qualora il ritardo superi 90 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 39.
5. Sarà onere del Concessionario fornire tutti gli elaborati su supporto cartaceo in n. 3 copie nei formati e scale adeguate ed in formato digitale ed editabile (in formato DWG, Word, Excel, o equivalente), purché compatibile con i programmi in uso presso l'Amministrazione. Tutti gli elaborati ed i documenti

dovranno esser forniti in formato PDF e firmati digitalmente dal rappresentante legale oltre che dai progettisti incaricati della redazione del progetto.

6. Il cronoprogramma esecutivo redatto dal progettista o dal soggetto altrimenti qualificato nell'ambito della progettazione esecutiva non potrà prolungare i tempi di realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta.

7. Ricevuto il progetto esecutivo, l'Amministrazione Concedente individuerà un Soggetto Verificatore qualificato avente i requisiti richiesti dall'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023 ed Allegato ivi richiamato. Gli oneri dovuti al soggetto verificatore sono a carico del Concessionario.

8. La verifica del progetto esecutivo sarà effettuata in contraddittorio con il progettista da parte del Soggetto incaricato entro un massimo di 60 giorni dalla sua nomina.

9. Ricevuto il rapporto di Verifica, l'Amministrazione dispone l'eventuale adeguamento del progetto all'esito della verifica; a tal fine l'Amministrazione Concedente stabilirà il termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine senza che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, l'Amministrazione può provvedere a dichiarare la decadenza della concessione.

10. Entro 60 giorni dalla consegna di cui al comma 9, e comunque al termine del recepimento di eventuali integrazioni e modifiche nel rispetto delle tempistiche di cui sopra, il Responsabile Procedimento provvederà alla Validazione del Progetto Esecutivo e alla sua approvazione. L'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo.

11. Il soggetto progettista deve possedere i requisiti previsti dal Disciplinare di gara per il soggetto progettista che ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica presentato in sede di gara, ovvero i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. del d.lgs. n. 36/2023, definiti in coerenza con il contenuto della proposta progettuale oggetto di offerta, nonché non ricadere nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 et 95 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13 - Esecuzione dei Lavori

1. Le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'art.12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 e, laddove necessario, il Concessionario è tenuto ad attuare tutte le procedure espropriative necessarie, in ragione dell'espressa previsione di cui all'articolo 10 comma 3, ultimo periodo, della l.r. n. 5/2020 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.

2. Nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori, ove gli stessi siano di importo pari o superiore a € 150.000,00, dovrà essere qualificato secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 18, comma 11, dell'Allegato II.12 allo stesso Decreto, con riferimento

ai lavori direttamente eseguiti, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della proposta progettuale.

3. In caso diverso il Concessionario dovrà affidare l'esecuzione dei lavori a soggetto qualificato ai sensi del comma precedente e non ricadente nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 et 95 del d.lgs. n. 36/2023. Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Concedente copia del contratto di affidamento, corredato delle autocertificazioni e documentazioni atte a dimostrare il possesso dei predetti requisiti in capo all'affidatario, entro il ventesimo giorno antecedente il termine fissato per l'inizio dei lavori, di cui al successivo comma 11. In difetto di comunicazione l'Amministrazione Concedente applicherà le penali di cui all'articolo 33.

4. Le opere realizzate dovranno rispettare integralmente quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione.

5. L'Amministrazione potrà in qualunque momento verificare l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.

6. Il Concessionario è responsabile dei lavori e del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza in cantiere.

7. Saranno a carico del Concessionario, senza possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli interventi sui complessi immobiliari per la messa a norma degli impianti e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, ecc. e/o necessarie poste da tutti gli enti preposti al rilascio di certificazioni, autorizzazioni, et cetera.

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte del Concessionario.

9. L'inizio dei lavori deve avvenire nel termine fissato nel cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto esecutivo di cui all'articolo precedente. Dell'inizio dei Lavori è data preventiva comunicazione all'Amministrazione Concedente.

10. Il Concessionario è tenuto a concludere i lavori entro il termine previsto nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo approvato, dandone comunicazione immediata all'Amministrazione Concedente.

11. Il Concessionario riconosce che l'intervento di cui all'allegato n. 7 al Disciplinare di gara, oggetto minimo del PFTE presentato in sede di offerta e dei relativi lavori, è da realizzarsi parzialmente su sedime

di proprietà di soggetto diverso, e pertanto il Concessionario dovrà adoperarsi al fine di acquisirne la disponibilità.

12. L'eventuale sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei Lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi e con gli effetti di cui all'articolo 121 del d.lgs. n. 36/2023.

13. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare i termini previsti dal presente atto ed il Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario; in caso di ritardo imputabile si applicheranno le penali di cui all'articolo 33.

14. Il Concessionario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga nell'esecuzione dei lavori. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali troveranno applicazione le penali di cui all'articolo 33.

Articolo 14 - Collaudo dei Lavori

1. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo fatte salve le disposizioni in materia di costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e sbarramenti di ritenuta di cui alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

2. Le opere realizzate in forza della presente concessione saranno oggetto di collaudo secondo le procedure di cui al regolamento regionale n. 2/2006, art. 21.

3. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle eventuali commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

4. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi alle disposizioni ricevute entro i termini concordati con il soggetto collaudatore, l'Amministrazione Concedente può disporre la sospensione dell'esercizio della concessione e in caso di reiterata inadempienza la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 15 - Responsabile Unico del Procedimento

1. L'Amministrazione Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato ivi richiamato.

Sezione IV - Disciplina delle prestazioni relativa alla gestione ed utilizzo delle acque

Articolo 16 - Disposizioni generali

1. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale della concessione e dalla collocazione sul mercato dell'energia elettrica prodotta, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività d'impresa e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Il Concessionario si impegna a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di esercizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e, nonché atti a consentire a Regione Lombardia di monitorare la conformità ed adeguatezza dell'esercizio della concessione.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare-Contratto, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Regione Lombardia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi, in ogni caso, remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione.
3. È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'Impianto, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della Concessione.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.
5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'Impianto.
6. Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto ed all'applicazione delle modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o comunque l'esercizio dell'impianto.

Articolo 17 - Utilizzo delle acque, delle opere e dei beni

1. Il Concessionario dovrà esercire le derivazioni e condurre le opere e gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in piena osservanza di quanto previsto dal Progetto di utilizzo delle opere e delle Acque formulato in sede di offerta ed allegato al presente Contratto.

2. L'utilizzo delle acque deve avvenire subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi e condizioni, qui richiamate comunque in via esemplificativa e non esaustiva:

a) Quantità ed uso dell'acqua da derivare:

.....

b) Luoghi e modalità di presa dell'acqua, opere di adduzione, condotte forzate, canali di scarico:

.....

c) Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione:

.....

d) Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone:

.....

e) Regolazione e misurazione della portata derivata:

.....

f) Rilascio del DMV/Deflusso Ecologico:

.....

g) Condizioni particolari a cui dovrà sottostare la derivazione:

.....

3. Viene fatto obbligo al Concessionario, ove non già presenti, di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d'acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV e DE rilasciati in alveo delle opere di presa, ai sensi della l.r. 26/2003, articolo 53-ter.

Dovrà essere mantenuta e garantita, in corretto stato di esercizio, la funzionalità dell'impianto e del sistema di misurazione dei volumi di acqua derivati, precisando che ogni modifica relativa alle Opere e al sistema di misurazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Concedente.

Articolo 18 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle Opere di cui all'art. 7, in conformità al **“Progetto di Manutenzione”** inserito nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara conformemente ai contenuti minimi prescritti dal relativo Documento allegato al Disciplinare di gara sub 4, e/o qualsiasi ulteriore intervento/opera che si rendessero necessari al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti. In tali ipotesi è altresì obbligato alla presentazione delle relative cauzioni ed assicurazioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente Contratto, corrispondenti ai lavori previsti.
2. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria prescritti o resisi necessari nel corso della concessione comportino l'esecuzione di lavori il Concessionario è tenuto alla redazione della relativa progettazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni intervenute, nonché ai sensi del presente contratto. Il progetto dovrà essere preventivamente presentato all'Amministrazione Concedente al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati eventualmente necessari.
3. I lavori oggetto del presente articolo sono soggetti alle Disposizioni di cui all'art.13 del presente Contratto. I relativi lavori sono collaudati ai sensi del presente Contratto e delle norme vigenti.
4. Con cadenza annuale il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente un report degli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati al fine di agevolare il controllo sul rispetto del Progetto di Manutenzione facente parte dei documenti di Contratto.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di acquisire le certificazioni degli impianti esistenti e realizzati nel corso della durata del contratto (impianti elettrici, termici, et cetera).
6. Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività dell'Impianti in questione e dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte.
7. Il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni sospensione dell'attività dell'Impianto o di alcune sue parti, ai sensi dell'articolo 30.
8. Il Concessionario è comunque tenuto a garantire il corretto ed efficiente mantenimento funzionale, necessario alla produzione di energia elettrica, dei Beni di cui all'articolo 7 del presente atto.
9. Ogni variazione circa l'uso dell'acqua e delle relative portate durante la vita della concessione restano disciplinate dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

Articolo 19 - Disciplina degli investimenti ulteriori oggetto della Relazione Investimenti e delle compensazioni ambientali e/o territoriali

1. Qualora gli eventuali investimenti ulteriori contenuti nella Relazione Investimenti facente parte dell'Offerta tecnica comportino esecuzione di lavori, il Concessionario è tenuto alla redazione della relativa progettazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni intervenute. Tale progettazione dovrà essere approvata dall'Amministrazione Concedente ai sensi del presente contratto.
2. I lavori oggetto del presente articolo sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 13 del presente Contratto e i relativi lavori sono collaudati ai sensi del presente atto.
3. Gli investimenti ed i relativi e correlati interventi di cui al presente articolo dovranno essere eseguiti nei tempi indicati nella Relazione Investimenti.
4. In tali ipotesi il Concessionario è altresì obbligato alla presentazione delle relative cauzioni ed assicurazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Contratto, corrispondenti ai lavori previsti.
5. Il Concessionario è tenuto all'adempimento e/o all'esecuzione delle misure di compensazione territoriale e/o ambientale presentate in sede di Offerta.
6. È in ogni caso tenuto alla progettazione ed esecuzione ai sensi del presente Disciplinare-Contratto degli interventi prescritti a tal fine dall'Allegato 7 del Disciplinare di gara nonché alla presentazione delle relative cauzioni ed assicurazioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente atto, corrispondenti ai lavori previsti.

Sezioni V - Condizioni economiche

Articolo 20 - Canone

1. Ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 5/2020, il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica oggetto della concessione nonché per l'utilizzo dei beni e delle opere passate in proprietà della Regione.
2. Il canone è articolato in una componente fissa e in una componente variabile.
3. La componente fissa è il valore unitario del canone stabilito in applicazione dell'art. 20 comma 2 della l.r. 5/2020, come aggiornato annualmente secondo la vigente disciplina regionale, come incrementato nella percentuale di ...% proposta in sede di offerta, da applicare per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione; per il primo anno di concessione tale valore è pari a €

4. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è determinata in base all'offerta di incremento percentuale, da applicarsi per scaglioni incrementali, al valore dell'aliquota del 2,5% del ricavo ottenuto in base all'art. 20 comma 3 della l.r. 5/2020 come stabilito nel Disciplinare di gara.

5. La componente variabile del canone è determinata, a scaglioni progressivi, dall'applicazione delle rispettive percentuali incrementali sull'aliquota del 2,5% del valore del ricavo espresso in Euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, corrispondenti all'offerta economica formulata in sede di gara, come segue:

- i. Nuovo valore percentuale in aumento rispetto al 2,5% pari a da applicarsi ai ricavi per l'energia prodotta fino alla soglia di producibilità media convenzionale attesa dell'impianto;
- ii. Nuovo valore percentuale in aumento rispetto alla percentuale di cui al precedente punto, pari a da applicarsi ai ricavi per l'energia prodotta oltre alla soglia di producibilità media convenzionale attesa dell'impianto.

6. Le modalità di versamento, la tempistica, l'aggiornamento degli importi avverranno nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 21 - Fornitura gratuita di energia elettrica

1. Ai sensi dell'art. 31 della l.r. 23/2019 la presente Concessione è soggetta all'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione Lombardia energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ovvero di corrispondere annualmente nei modi e nei tempi che saranno stabiliti all'Amministrazione Concedente le somme corrispondenti al controvalore in Euro di tale energia.

2. L'energia da fornire gratuitamente alla Regione, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, sarà scorporata ai fini della quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.

Articolo 22 – Sovracanoni e obblighi ittiogenici

1. Il Concessionario è tenuto agli adempimenti connessi in materia di sovracanoni in favore dei comuni rivieraschi di cui al r.d. 1775/1933 art. 52 ed in materia di sovracanoni in favore del bacino imbrifero montano di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e s.m.i..

2. Sono considerati rivieraschi della derivazione i comuni di Esine (BS) e Darfo Boario Terme (BS) e la provincia di Brescia *[o altri in esito alle procedure di assegnazione]*.

3. Il Concessionario è tenuto altresì all'assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui all'art. 141 della l.r. 31/2008.

Articolo 23 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione della componente variabile

1. Ai fini della determinazione della componente variabile del canone di cui all'articolo 20 il Concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione Concedente entro il mese di febbraio di ogni anno i dati orari effettivi dell'energia elettrica prodotta netta riferiti all'anno precedente.

Articolo 24 – Pagamenti e controversie

1. All'atto di sottoscrizione del presente atto l'assegnatario ha dichiarato senza riserva alcuna di aver corrisposto tutti i pagamenti arretrati in favore dell'Amministrazione Concedente a titolo di canoni demaniali, indennizzi, canoni aggiuntivi di cui all'art. 53-bis della l.r. 26/2003, fornitura gratuita di energia e relativa monetizzazione, obblighi ittiogenici, ivi compresi, ove previsti, i relativi interessi moratori, nonché di quanto dovuto a titolo di sovracanon in favore degli Enti rivieraschi e dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani ove presenti.

2. All'atto di sottoscrizione del presente atto l'assegnatario ha dimostrato di aver rinunciato ad ogni contenzioso pendente nei confronti della scrivente Amministrazione di qualsiasi ordine e grado in ragione dei pagamenti arretrati di cui al comma precedente.

Sezione VI - Equilibrio e revisione del PEF

Articolo 25 - Equilibrio economico-finanziario

1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dei costi, dei ricavi e degli investimenti e del connesso esercizio, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (Convenienza Economica o redditività) ed equilibrio finanziario (Sostenibilità Finanziaria o bancabilità) riconducibili al Piano Economico-Finanziario presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

2. L'Equilibrio Economico Finanziario dei costi, dei ricavi e degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dell'indicatore contenuto nella relativa, specifica sezione del Piano Economico Finanziario:

- Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (TIR Azionista) pari a [...] e in ogni caso come ricavabile dal P.E.F. presentato in sede di offerta.

Articolo 26 - Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio Economico Finanziario determinata esclusivamente dagli eventi di disequilibrio di seguito tassativamente indicati, non riconducibili al Concessionario, che diano luogo alla variazione dell'Indicatore di equilibrio utilizzato all'interno del Piano Economico-Finanziario presentato in sede di offerta dal Concessionario: rientrano tra i predetti eventi esclusivamente e tassativamente solo le seguenti fattispecie:

- a) il caso previsto dall'articolo 6, comma 5, del Disciplinare di gara;
- b) il caso previsto dall'articolo 6, comma 6, del Disciplinare di gara.

2. Ai sensi e per gli effetti previsti dal presente articolo si definisce Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario una variazione del Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (TIR Azionista) che sia maggiore di 100 bps (1%), in più o in meno (alternativamente: con segno positivo o negativo), rispetto al Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista di equilibrio del Piano Economico Finanziario.

3. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del dell'Amministrazione Concedente.

4. Nei casi intervengano le condizioni di cui al comma 1, l'Amministrazione Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui ai commi successivi.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Amministrazione Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, che illustri i maggiori oneri da esso derivanti, rispetto al PEF, come definito nell'Art.2, e le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Disciplinare-Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

6. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la valutazione della revisione del Piano Economico Finanziario.

7. La valutazione della revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

8. Il mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, costituisce causa di revoca della Concessione da parte dell'Amministrazione Concedente ovvero causa di rinuncia alla Concessione da parte del Concessionario.

9. Esclusivamente nei casi di cui al precedente punto 8 sono dovuti al Concessionario gli importi determinati sulla base delle seguenti voci:

a) con riferimento alle opere di cui all'articolo 7 comma 3, è riconosciuto un indennizzo pari al valore dei lavori già realizzati al netto degli ammortamenti intervenuti;

b) con riferimento al valore delle opere e dei lavori di cui all'articolo 7 commi 4 e 5 è riconosciuto un prezzo per i lavori già effettuati e gli impianti già installati al netto degli ammortamenti già intervenuti.

Sezione VII - Cauzioni

Articolo 27 - Garanzie

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto relative alla Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 d.lgs. n. 36/2023 con le modalità e le condizioni di cui all'articolo ivi previste.

2. La predetta garanzia è pari al 10% del valore dell'investimento specificamente previsto per gli interventi oggetto del Progetto di fattibilità tecnico-economica, come definito nel PEF altresì presentato in sede di gara ed oggetto dell'aggiudicazione e quindi pari a €.....

3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi e le prescrizioni derivanti dalla concessione ovvero del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta la garanzia definitiva di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 5/2020 pari a 3 annualità della componente fissa del canone riferito all'annualità ... ovvero pari a €.....

4. Tale garanzia, da prestarsi anche con polizza fideiussoria bancaria, deve rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2020, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'Amministrazione Concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

5. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 5/2020, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata, il Concessionario presta una specifica garanzia nella forma della polizza fideiussoria pari al 10 % del valore dell'investimento previsto per gli interventi oggetto del Progetto di fattibilità tecnico-economica, come definito nel PEF altresì presentato in sede di gara.

6. Le parti danno atto che le garanzie di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento regionale n. 9/2022 sono state depositate antecedentemente alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 28 - Polizze assicurative

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate.

2. Polizza assicurativa a copertura:

(i) dei danni subiti dall'Amministrazione Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori per un importo massimale pari al 200% dell'importo dell'investimento previsto per gli interventi indicati nel PFTE;

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati all'articolo 117, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023;

(iii) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

3. La copertura assicurativa di cui al comma che precede decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice Civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, stipula una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'Impianto, per un massimale di importo minimo pari a € 10 milioni per sinistro ed € 10 milioni per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla

base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a) i danni o pregiudizi causati all'Amministrazione Concedente, ai dipendenti e consulenti della medesima e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'esercizio dell'Impianto;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere all'Amministrazione Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti interessati dall'esercizio dell'Impianto, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine, uso improprio da parte del personale operante negli Edifici.

5. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, all'Amministrazione Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per la gestione dell'Impianto e la produzione di energia elettrica.

6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, subcontraenti e subfornitrici.

8. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

9. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'Amministrazione Concedente

può disporre la decadenza ai sensi dell'articolo 40, e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

11. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sull'Amministrazione Concedente.

12. Le parti danno atto che le polizze assicurative di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento regionale n. 9/2022 sono state depositate antecedentemente alla sottoscrizione del Contratto, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione Concedente.

Sezione VIII - Altre condizioni regolanti la Concessione

Articolo 29 - Varianti in corso di Concessione

1. Le varianti alla concessione restano subordinate alla disciplina regionale in materia di concessioni di derivazione d'acque pubbliche.

2. Le varianti sono soggette alla disciplina dell'articolo 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006.

Articolo 30 – Sospensione dell'esercizio dell'Impianto

1. La sospensione dell'esercizio dell'Impianto per un periodo superiore a 30 giorni deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Concedente indicando le relative ragioni.

Articolo 31 - Cause di forza maggiore

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive, pandemia;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui sopra, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

Articolo 32 - Fallimento del Concessionario

1. Il fallimento o la sottoposizione a procedure concorsuali del Concessionario comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'applicazione della disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 124 d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 33 - Penali per Ritardi ed Inadempienze

1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia in Fase di Progettazione sia in Fase di Esecuzione dei lavori oggetto di intervento sia durante l'esercizio dell'Impianto.

2. L'Amministrazione Concedente per ogni giorno naturale di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali nonché per l'inizio e l'ultimazione lavori, applicherà una penale corrispondente all'uno per mille dell'importo dell'investimento previsto per gli interventi indicati nel PFTE, come quantificato nel PEF, al netto dell'IVA fino, ad una somma complessiva massima pari al 10% del predetto importo, fatta salva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Esecuzione dei lavori consentendo il rispetto del termine stabilito complessivamente dal Cronoprogramma allegati al progetto esecutivo per il compimento di entrambe le Fasi (Progettazione più Esecuzione) l'Amministrazione Concedente, al termine della fase di esecuzione, dopo il collaudo, restituirà le penali applicate per il ritardo nella fase di progettazione versate dal Concessionario.

3. L'Amministrazione Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 27.

4. Nel corso della gestione economica e funzionale dell'Impianto, nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli e/o di qualunque violazione della Concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione e gestione delle Opere affidate in Concessione, l'Amministrazione Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti della violazione.

5. Qualora il Concessionario non provveda, l'Amministrazione Concedente applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del fatturato annuo di esercizio previsto nel Piano Economico Finanziario, fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del fatturato medio annuo desumibile dal P.E.F. per l'intera durata della Concessione, fatta salva la facoltà di dichiarare la decadenza della

concessione qualora l'ammontare delle penali in questione, nonché di quelle di cui al comma successivo, dovesse superare la suddetta soglia massima.

6. Inoltre, in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Concedente applicherà le specifiche penali di seguito indicate:

a) inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (per ogni violazione) delle Opere di proprietà dell'Amministrazione Concedente: non inferiore a € 25.000 fino ad un massimo di € 500.000;

b) in particolare, ritardo nell'esecuzione e/o ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria prescritti del Progetto di Manutenzione: per ogni giorno di ritardo € 500;

c) inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni riferite ai contenuti di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare-Contratto saranno sanzionate dall'Amministrazione Concedente sulla base delle norme nazionali e regionali vigenti ed in particolare in base all'art. 96 del d.lgs. 152/2006 3 e all'art. 54 della l.r. 26/2003 e s.m.i.

d).: € ...;

e): € ...;

..):: €

7. Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

8. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza dell'Amministrazione Concedente, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali e sanzioni amministrative.

9. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

Articolo 34 - Referenti della Concessione

1. Il Concessionario dovrà comunicare entro 10 giorni successivi alla sottoscrizione del presente atto, il nominativo o i nominativi dei responsabili della gestione della concessione con le relative modalità di

contatto. Ogni variazione dovrà tempestivamente comunicata all'Amministrazione Concedente, per l'intera durata della Concessione.

Articolo 35 - Sicurezza

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione e formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008).
3. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il pieno assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo anche da parte di tutti i subappaltatori, subcontraenti o sub fornitori.
4. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 36 - Subconcessione

1. Non è ammessa la Subconcessione, anche parziale
2. Essa comporta, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del Regolamento regionale n. 2/2006 la decadenza automatica della concessione.

Articolo 37 - Trasferimento dell'utenza

1. Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento regionale n. 2/2006 non è ammessa la cessione della concessione, né in tutto né parzialmente, senza il preventivo nulla-osta da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione Concedente.
2. Contestualmente alla richiesta preventiva di nulla-osta vengono trasmesse all'Amministrazione Concedente le autodichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 riferite al potenziale subentrante nonché il possesso, da parte di quest'ultimo, di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti in sede di gara come specificati dal Bando di gara e dal relativo Disciplinare di gara allegati al presente atto. Il possesso dei predetti requisiti costituisce condizione per il rilascio del nulla-osta.
3. Salvo quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 il procedimento resta disciplinato dall'art. 31 del Regolamento regionale n. 2/2006.
4. Al nuovo Concessionario sono applicabili tutte le disposizioni dell'originario atto di assegnazione, nonché le condizioni stabilite dal presente atto.
5. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

6. La cessione in difetto di nulla-osta costituisce causa di decadenza della concessione.

Articolo 38 – Scadenza della Concessione e riconsegna delle opere e dei beni

1. Alla naturale scadenza della Concessione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999 secondo quanto disciplinato dagli artt. 3 e 10, comma 6 della l.r. 5/2020. Rimangono salve le previsioni di cui all'articolo 39 del presente atto.

2. Le opere ed i beni realizzati in forza della concessione disciplinata con il presente atto e ricompresi nella definizione di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

3. Ai beni diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e ricompresi nella definizione di cui all'art. 25, comma 2 del r.d. 1775/1933 si applica quanto previsto all'art. 12, comma 1 e commi 1-ter, lett. n) del d.lgs. 79/1999. In caso del loro utilizzo da parte del nuovo Concessionario, è riconosciuto agli aventi diritto un prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni.

4. Le opere e i beni di cui al precedente punto 2 dovranno essere restituite in perfetto stato di manutenzione e regolare funzionamento all'Amministrazione Concedente e in condizioni adeguate a garantire il proseguimento delle attività in sicurezza e in conformità alle norme in materia ambientale.

5. Rimangono in ogni caso applicate le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 5/2020.

Articolo 39 - Estinzione anticipata del rapporto concessorio

1. La Concessione si estingue anticipatamente rispetto alla naturale scadenza in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Nei casi di cui al precedente punto 1, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla notificazione della dichiarazione di decadenza o della revoca della Concessione, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rinuncia, il Concessionario deve trasmettere all'Amministrazione Concedente una documentazione corrispondente, in termini di contenuti, al "Rapporto di Fine Concessione" di cui all'art. 3, della l.r. 5/2020.

3. Le opere e i beni di cui al precedente art. 38.2 dovranno essere restituite in perfetto stato di manutenzione e regolare funzionamento all'Amministrazione Concedente e in condizioni adeguate a garantire il proseguimento delle attività in sicurezza e in conformità alle norme in materia ambientale.

4. In caso di mancata consegna della documentazione di cui al precedente punto 2, troverà applicazione il regime sanzionatorio previsto all'art. 3, comma 6 della l.r. 5/2020.

Articolo 40 - Decadenza

1. La concessione è soggetta alle seguenti cause di decadenza:

- (i) quelle stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933;
- (ii) quelle all'articolo 6, commi 10 e 11, della l.r. 10/2009;
- (iii) quelle previste dall'articolo 37 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n.2;
- (iv) qualora il progetto esecutivo sia presentato oltre il termine di cui all'articolo 12;
- (v) mancata presentazione delle integrazioni richieste in fase di progettazione oltre il termine di cui all'articolo 12;
- (vi) qualora il Concessionario non ottemperi alle disposizioni ricevute entro i termini concordati con il collaudatore di cui all'articolo 14;
- (vii) nel caso in cui gli interventi previsti ed eseguiti risultino definitivamente non collaudabili;
- (viii) qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui all'articolo 28;
- (ix) fallimento del Concessionario nel caso previsto dall'articolo 32;
- (x) nei casi previsti dall'articolo 33 comma 1 e comma 4, 5 et 6 (penali) ove il valore complessivo delle penali superi la soglia ivi prescritta;
- (xi) nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui all'articolo 35;
- (xii) nel caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nel presente Contratto;
- (xiii) nel caso di ritardo superiore a giorni 120 giorni nell'ultimazione degli investimenti di cui all'articolo 19 rispetto ai termini ivi prescritti o mancata costituzione delle garanzie prescritte dallo stesso articolo;
- (xiv) nel caso di deperimento totale o parziale delle Opere dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- (xv) nel caso di grave danneggiamento delle Opere dovuto ad inadeguata o carente manutenzione;
- (xvi) nel caso di affidamento dei lavori da parte di soggetto privo dei requisiti di cui allo stesso comma;
- (xvii) nel caso di mancata installazione o corretto mantenimento funzionale del sistema di misurazione dei volumi di acqua derivati, di cui all'articolo 17, comma 3;
- (xviii) nel caso di grave e reiterata violazione delle prescrizioni ed obblighi di cui all'articolo 17;
- (xix) nel caso di ritardo superiore a giorni 120 giorni nell'ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 18 rispetto ai termini ivi prescritti o mancata costituzione delle garanzie prescritte dallo stesso articolo;
- (xx) nel caso previsto dal successivo art. 49.

2. La causa di cui all'articolo 37, comma 1, lett. h) del r.r. n. 2/2006 comporta l'automatica decadenza della concessione. In tutti gli altri casi, previa diffida, si applica la procedura disciplinata dall'articolo 37 del r.r. n. 2/2006.

3. La concessione può, altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 et 95 del d.lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione Concedente deve comunque dichiarare la decadenza nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94 c. 3 d.lgs. n. 36/2023;

c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 c. 1 d.lgs. n. 36/2023., nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94 c. 3 d.lgs. n. 36/2023.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 5/2020 gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Concedente provvederà ad escutere le cauzioni di cui all'articolo 27 fermo restando il diritto al risarcimento dal maggior danno.

Articolo 41 - Revoca della concessione

1. Ai sensi dell'articolo 38 del r.r. n. 2/2006 la concessione può essere oggetto di revoca, anche parziale, da parte dell'Amministrazione Concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.

2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.

Articolo 42 - Rinuncia alla concessione

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Regionale n. 2/2006 il Concessionario può rinunciare alla concessione; in tal caso provvede mediante comunicazione scritta all'Amministrazione Concedente, contenente, oltre ai dati identificativi della concessione, una dichiarazione relativa allo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione.

2. L'Amministrazione Concedente invia all'utente comunicazione di presa d'atto della rinuncia, contenente altresì le prescrizioni ai fini della conclusione della concessione e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Successivamente alla verifica del ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione Concedente dichiara, con provvedimento motivato da comunicare al Concessionario, l'avvenuta rinuncia alla concessione con conseguente cessazione dell'utenza.
4. L'obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, tranne nell'ipotesi di cui al successivo comma.
5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità della produzione di energia, il Concessionario, su richiesta dell'Amministrazione Concedente, è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto per un periodo non superiore a 12 mesi.
6. Nel caso previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 5/2020 gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

Sezione IX - Norme Finali

Articolo 43 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare-Contratto.
2. È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 44 - Proprietà intellettuale

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o, comunque, oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento.

2. Con la scadenza, decadenza, revoca o rinuncia, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali eventualmente adottate per l'attuazione della Concessione, si deve intendere in ogni caso consentito all'Amministrazione Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Articolo 45 - Registrazione, spese relative alla stipula del Disciplinare-Contratto

1. Il presente atto è soggetto a registrazione.

2. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi del presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

Articolo 46 - Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017) e la deliberazione ORAC n. 6 dell'11.12.2023.

2. Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017).

3. Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Concedente della eventuale notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. In particolare, il Concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei canoni della Concessione, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la

piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla Concessione,

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad € 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi¹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ai fini degli adempimenti relativi al presente atto, inoltre, il Concessionario:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 7;
- b) si impegna a comunicare a Regione Lombardia entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate a operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto da Regione Lombardia ha l'obbligo di indicare in ogni documento contabile che verrà emesso, ovvero in una comunicazione allegata ai documenti contabili, pena l'irricevibilità degli stessi:
 - il CUP ed il CIG
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, a eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla concessione, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a Regione Lombardia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies d.lgs. n. 385/1993.

il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche a uno solo degli obblighi e/o impegni stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Concessione oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6. I documenti contabili inviati saranno emessi dal Concessionario conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

7. Ciascun documento contabile dovrà essere inviato, ove previsto dalla normativa vigente, in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. I documenti contabili dovranno contenere, anche in una comunicazione allegata agli stessi, il riferimento alla presente Concessione, il CIG, il CUP.

8. Il Concessionario potrà inviare il documento contabile a mezzo posta elettronica (e-mail ordinaria) solo se espressamente autorizzato da Regione Lombardia e se normativamente previsto.

9. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Concessione e dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP). Il Concessionario dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a Regione Lombardia in sede di stipula del presente Disciplinare-Contratto, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. 10. I nominativi delle persone preposte a operare sui conti correnti dedicati sono: C.F.....

11. Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Regione Lombardia potrà verificare che nei contratti sottoscritti dal Concessionario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 47 - Foro competente

1. Per le controversie riferibili alla Concessione regolata dal presente Disciplinare-Contratto e comunque per ogni controversia che influisca sul regime delle acque pubbliche e sulla disciplina delle modalità di utilizzazione dell'acqua e della forza idraulica oggetto della grande derivazione sono competenti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Milano e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 48 - Sottoscrizione

1. Il presente Disciplinare-Contratto è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del Concessionario in modalità elettronica e dal dirigente competente dell'Amministrazione Concedente in qualità di ufficiale rogante dell'amministrazione.

Articolo 49 – Patto di Integrità, Codice di comportamento Etico e Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione

1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito **"Patto di Integrità"**), approvato con d.g.r. 19 giugno 2019, n. XI/1751 e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Concessione*.

2. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale dipendente e collaboratori di Regione Lombardia” pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.regione.lombardia.it (Sezione.....), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti, nonché del Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione adottato da Regione Lombardia, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.regione.lombardia.it (Sezione.....), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ai principi contenuti in tali documenti.

3. Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. **"Legge Anticorruzione"**), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

4. Il Concessionario prende atto, altresì, che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice di comportamento, del Piano Triennale della Trasparenza e Anticorruzione e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Concessione che legittima Regione Lombardia a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

5. Il Concessionario si impegna, altresì, a manlevare Regione Lombardia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi del Codice di comportamento, Piano Triennale della Trasparenza e Anticorruzione.

6. Il Concessionario dichiara infine di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Regione Lombardia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Milano,

Per la Concessionaria

....

Per Regione Lombardia (Amministrazione Concedente)

....